

Legge regionale 16 maggio 2014 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Istituzione del Garante dei diritti della persona e del Difensore civico regionale.

Art. 6

(Trattamento economico)(1)(3)

- 1.** Al Garante regionale spetta un trattamento economico in misura pari al 60 per cento dell'indennità di presenza dei consiglieri regionali.
- 2.** Al Garante regionale, che per ragioni attinenti al proprio mandato si reca in località diverse dal Comune di residenza e dalla sede del Consiglio regionale, spetta il rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalità previste per i dipendenti regionali.

Note:

- 1** Articolo 6 trasferito alla partizione successiva da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.
- 2** Comma 2 sostituito da art. 7, comma 21, L. R. 33/2015
- 3** Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.